



S.U.A. Nardò
Stazione Unica Appaltante
dei Comuni di Nardò e Ugento
sede legale: Comune di Nardò,
Piazza Cesare Battisti n. 7
73048 Nardò (LE)



*P.O.R. Puglia 2014-2020. Asse VI "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali"
Azione 6.1 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale."*

Procedura aperta per l'appalto misto di lavori e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori di Restauro e nuovo allestimento quale Community Library di Palazzo Rovito nel centro storico di Ugento.

Importo complessivo dell'intervento € 1.444.308,10

CUP: F94B18000180006 - CIG: 7496063ADE

QUESITI

QUESITO n. 1

DOMANDA:

E' possibile partecipare alla gara in ATI di tipo verticale nella quale la capogruppo è qualificata nella categoria OG2 cl. II^a con incremento premiante del 20% e l'impresa mandante è qualificata nella categoria OG11 cl. I^a (o in subordine dimostra i requisiti della categoria OG11 mediante applicazione art. 90 del DPR 207/2010)?

RISPOSTA:

Si, è possibile.

QUESITO n. 2

DOMANDA:

Con riferimento agli arredi e attrezzature quali requisiti devono essere posseduti/dimostrati dalle imprese? è sufficiente la semplice dichiarazione di subappalto?

RISPOSTA:

Per le forniture non sono previsti particolari requisiti di qualificazione. Il subappalto è consentito rispettando però il limite imposto dal comma 2, dell'art. 105 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

QUESITO n. 3

DOMANDA:

Con riferimento alla SEZIONE VI - AVVALIMENTO del bando di gara si chiede di specificare quali requisiti possono essere oggetto di avvalimento.

RISPOSTA:

Le categorie lavori della gara in questione hanno i presupposti del comma 11, dell'art. 89 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e pertanto per le categorie OG2 e OG11 non è ammesso l'istituto dell'avvalimento.

QUESITO n. 4

DOMANDA:

Avvalimento: le categorie di qualifica del bando (OG2 e OG11) non prevedono la possibilità dell'avvalimento. Pertanto si richiede di chiarire l'apparente contraddizione della Sezione VI pag. 5 del bando di gara in cui, prima vengono elencati i documenti necessari per l'avvalimento e poi viene stabilito che per le opere rientranti nel campo di applicazione del codice dei beni culturali (OG2) ed opere ad alto contenuto tecnologico (OG11) è vietato l'avvalimento.

RISPOSTA:

Le categorie lavori della gara in questione hanno i presupposti del comma 11, dell'art. 89 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e pertanto per le categorie OG2 e OG11 non è ammesso l'istituto dell'avvalimento.

QUESITO n. 5

DOMANDA:

Migliorie: i criteri richiesti per la valutazione dell'offerta economica elencati a pag. 6 del bando di gara descrivono esplicitamente "proposte aggiuntive" rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo. Tale richiesta sembra essere in contrasto con l'art. 95 comma 14-bis del Codice degli appalti aggiornato con il D.Lgs. n. 56-2017 che recita "...le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta.". Pertanto, si richiede di chiarire se le "proposte aggiuntive" richieste riguardano un miglioramento di quanto già previsto nel progetto esecutivo o se trattasi di opere in più.

RISPOSTA:

"Aggiuntive" è effettivamente un termine improprio, il termine esatto è "migliorative"; infatti si tratta di interventi già previsti in progetto.

Nardò, 5 giugno 2018.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Massimo TOMA

Il Dirigente dell'Area Funzionale 1.a
e Responsabile della SUA
Ing. Cosimo PELLEGRINO